



Unione europea
Fondo sociale europeo



REGIONE DEL VENETO

POR Fondo Sociale Europeo 2014-2020

ASSE 1 OCCUPABILITA'

Obiettivo Tematico 8

Percorsi per il rafforzamento delle competenze e per l'inserimento occupazionale



Work Experience
MODALITÀ A SPORTELLO - ANNO 2020
Direttiva per la realizzazione dei progetti

Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria – Direzione Lavoro
POR FSE 2014-2020 Work Experience - 2020



9a19d4cd



Indice

1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari.....	3
2. Elementi di contesto	6
3. Obiettivi generali	7
4. Destinatari.....	7
5. Soggetti proponenti	8
6. Partenariati.....	8
7. Delega.....	9
8. Risorse	9
9. Struttura delle Work Experience	10
9.1 Azioni attivabili.....	11
9.2 Condizioni di realizzazione	14
9.3 Valutazione degli apprendimenti	16
10. Indennità di partecipazione.....	17
11. Finanziabilità delle proposte progettuali	17
12. Procedura di attivazione	17
13. Utilizzo del Registro on-line.....	18
14. Gruppo di lavoro.....	19
15. Modalità e termini per la presentazione dei progetti	21
16. Procedure e criteri di valutazione	22
17. Tempi degli esiti delle istruttorie, dell'avvio e chiusura dei progetti	25
18. Monitoraggio	26
19. Comunicazioni.....	26
20. Termine per l'avvio e la conclusione dei progetti	26
21. Indicazione del foro competente.....	26
22. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.	26
23. Tutela della privacy	26
24. Obblighi del beneficiario.....	27
Appendice.....	28



1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari

Il presente Avviso viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
- Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- Regolamento (UE) n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
- Regolamento (UE) n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e



- la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento (UE) n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
 - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
 - Decisione Comunitaria C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 di esecuzione della Commissione che approva l'accordo di partenariato con l'Italia;
 - Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12 dicembre 2014 di approvazione del programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Veneto in Italia;
 - Comunicazione della Commissione COM(2010) 2020 definitivo, "EUROPA 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva";
 - Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
 - Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
 - Legge n. 223 del 23 luglio 1991 "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro";
 - Legge n. 34 del 25 febbraio 2008 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - (Legge comunitaria 2007)";
 - Legge n. 92 del 28 giugno 2012 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", così come modificata dal D.Lgs. n. 83 del 2012 (cd. decreto sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012;
 - Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;
 - Decreto Legislativo n. 181 del 21 aprile 2000 "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro" e s.m.i.;
 - Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.";
 - Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";



- Decreto Legislativo n. 150 del settembre 2015, n. 150, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto legislativo n.34/2019 (cd. Decreto crescita) l'art. 35 del convertito in L. 58/2019 che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129 della L. n.124/2017;”
- Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26;
- Circolare ANPAL n. 1 del 23 luglio 2019 recante “Regole relative allo stato di disoccupazione alla luce del Dec. Lgs. n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla legge. n. 26/2019)”;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, “Disposizioni in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;
- Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002, “Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati” come modificata dalla L.R. n. 23/2010;
- Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”, e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 2120 del 30 dicembre 2015 “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2238 del 20 dicembre 2011 “Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)”;
- Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., art. 2, comma 2, “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28 aprile 2015, di approvazione del documento “Sistema di Gestione e di Controllo” Regione Veneto. Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28 aprile 2015, di approvazione del documento “Testo Unico dei Beneficiari” Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015, di approvazione delle Unità di Costo Standard. Fondo Sociale Europeo. Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1816 del 7 novembre 2017 “Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017. Deliberazione/CR n. 104 del 12 ottobre 2017”;
- Legge Regionale n. 46 del 25/11/2019 “Bilancio di previsione 2020-2022”;
- Decreto del Segretario Generale della Programmazione n.10 del 16/12/2019 “Bilancio finanziario gestionale 2020-2022”;
- Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2020-2022 approvate con DGR n. 30 del 21/01/2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2895 del 28 dicembre 2012, Allegato A, “Linee guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali”;



2. Elementi di contesto

A dieci anni di distanza dal 2008 il mercato del lavoro italiano risulta profondamente cambiato nonostante il superamento del livello occupazionale del periodo pre-crisi. Dopo il rilevante incremento nel 2017, l'occupazione ha continuato a crescere raggiungendo, nel secondo trimestre 2018, il massimo storico di 23,3 milioni di unità. Nella media del 2018 il numero di occupati a livello nazionale, ha superato il livello del 2008 di circa 125 mila unità e il tasso di occupazione sfiora il record di 58,5% mentre il tasso di disoccupazione si attesta al 10,6%. Si osserva una profonda trasformazione del tessuto produttivo che ha comportato una ricomposizione dell'occupazione verso il lavoro dipendente, con una crescita dei rapporti di lavoro a tempo determinato e una notevole espansione degli impieghi a tempo parziale. Questi trend sono connessi allo sviluppo di molte attività nel terziario e di professioni a bassa qualifica. L'aggregato degli occupati si configura, infatti, come più "anziano" e più istruito rispetto a dieci anni prima, ed è aumentata la presenza femminile e straniera, quest'ultima soprattutto nei settori alberghiero, ristorazione, agricoltura e servizi alle famiglie.

In linea con il positivo trend nazionale, la congiuntura nel contesto Veneto è in ripresa, l'occupazione negli ultimi anni è cresciuta al punto da registrare nel 2018 un tasso di occupazione pari al 67%, più alto anche di quello del 2008, ma tale crescita riguarda esclusivamente il lavoro alle dipendenze e si concentra per lo più tra i dipendenti precari. Sempre più consistenti i contratti a tempo determinato: si passa dalla quota pari all'11,9% sul totale degli occupati dipendenti del 2008 al 17% del 2018.

Nel 2018, in Veneto il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 6,4% e diminuisce all'aumentare del livello di istruzione della persona. Per quanto concerne la distribuzione per classe di età, la prevalenza (52%) è degli adulti fra i 30 e i 54 anni (178.000), mentre i giovani e i senior pesano entrambi attorno al 24%. I laureati sono circa 31.000 (meno del 10%) mentre è ancora assai consistente il numero di soggetti in possesso solo della licenza di scuola media inferiore (34%).

Sia dal punto di vista della domanda che dal punto di vista dell'offerta, le professioni qualificate nei servizi e nel commercio sono quelle più dinamiche, dove ci sono più disoccupati ma dove si riscontra anche la maggior richiesta da parte delle imprese. Tra le figure di difficile reperimento da parte delle imprese, ci sono invece i lavoratori che svolgono professioni tecniche. Questa difficoltà è in parte motivata dai pochi disoccupati con queste competenze: su 100 occupati in questa categoria si contano solo 2 persone in cerca di lavoro.

In questo scenario, le iniziative promosse dalla Regione del Veneto a sostegno dell'occupazione attuate con le risorse del Fondo Sociale Europeo hanno contribuito a favorire l'inserimento e il reinserimento delle persone nel mercato del lavoro. L'iniziativa denominata "Work Experience" promossa dal 2012 risulta essere un importante strumento per rafforzare i profili professionali dei disoccupati ai fini di un primo o nuovo ingresso nel mercato del lavoro, attraverso un'offerta formativa in linea con le specifiche e reali esigenze delle imprese del territorio. La peculiarità del dispositivo consiste, infatti, nel rispondere all'esigenza di adeguare i profili di competenze delle persone escluse dal mercato del lavoro ai fabbisogni emergenti delle imprese venete per realizzare una forte valenza occupazionale, con il coinvolgimento delle imprese sin dalla fase di individuazione dei fabbisogni formativi e produttivi per la presentazione delle proposte progettuali. Nelle ultime iniziative (DDGR nr. 1358/2015 e 717/2018) sono state presentate proposte progettuali per un totale di circa 40 milioni di euro, in esito alle valutazioni sono stati finanziati 713 progetti che hanno coinvolto circa 7.300 destinatari.

Il necessario presupposto per il progressivo riassorbimento della disoccupazione e per offrire concrete prospettive occupazionali ai cittadini richiede una forza lavoro che sappia da una parte sfruttare appieno le potenzialità delle nuove tecnologie, dall'altra adeguarsi tempestivamente alle rapide trasformazioni dell'economia. A tal proposito, quindi, la Regione del Veneto intende continuare ad investire nel capitale umano e proseguire nell'offerta di percorsi professionalizzanti con riferimento ai profili definiti nel Repertorio Regionale degli Standard Professionali della Regione del Veneto (<http://repertorio.cliclavoroveneto.it/>) per favorire la progettazione di percorsi ad hoc rispondenti ai fabbisogni formativi dei destinatari.



3. Obiettivi generali

Il presente provvedimento si inserisce nell'ambito del POR FSE Veneto 2014-2020, a valere sull'Asse I "Occupabilità", volto a promuovere azioni di politica attiva del lavoro a sostegno dell'Obiettivo Tematico 8, finalizzato a "promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori", al fine di concorrere al raggiungimento della crescita inclusiva, promuovendo un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale. Il provvedimento, pertanto, persegue la priorità d'investimento 8.i che si prefigge l'accesso all'occupazione attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale.

Di seguito si riporta la scheda sintetica degli obiettivi e delle azioni del POR FSE Veneto 2014-2020 di riferimento per il presente provvedimento.

Asse I	Occupabilità
Obiettivo Tematico (art. 9 Reg. CE 1013/13)	Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori
Priorità d'investimento (art. 3 Reg. CE 1304/13)	8.i. Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale
Risultato atteso dall'Accordo di Partenariato (allegato A del POR)	RA 8.5 Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata
Indicatori di risultato pertinenti	CR04 Partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento CR06 Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento
Indicatori di realizzazione pertinenti	CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata CO02 i disoccupati di lungo periodo CO03 le persone inattive CO07 le persone di età superiore a 54 anni
Eventuale tematica secondaria FSE (allegato I Reg. CE 215/14)	06 Non discriminazione
Eventuali specifici gruppi target (paragrafo 5.2 e tabella 22 del POR)	Disoccupati senza possibilità di accesso a ammortizzatori sociali

4. Destinatari

Sono destinatari della presente iniziativa i soggetti disoccupati ai sensi della Legge n. 26/2019 art. 4 comma 15-quater e del D. Lgs. 150/2015¹, beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito, di età superiore ai 30 anni residenti o domiciliati nel territorio regionale.

Si ricorda che la condizione di disoccupazione è dimostrata con la presentazione da parte del cittadino della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso il Centro per l'Impiego e confermata con la sottoscrizione del patto di servizio, ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 150/2015. Lo stato di disoccupazione decorre dal giorno in cui si rende la dichiarazione di immediata disponibilità (DID).

¹ Il combinato disposto delle due disposizioni citate comporta che sono in "stato di disoccupazione", i soggetti che rilasciano la DID e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti: - non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo; - sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986. (Circolare ANPAL n. 1/2019)



Ciascun destinatario può svolgere un'unica esperienza di Work Experience presso la stessa impresa indipendentemente dal profilo professionale, dal progetto formativo e dalla collocazione temporale.

Inoltre, il destinatario non può essere legato da vincoli di parentela di livello inferiore al terzo grado con l'imprenditore o con il titolare dello studio professionale presso il quale svolgerà il tirocinio.

Ciascun destinatario, se partecipa alle attività di Work Experience per la quale viene selezionato, non può usufruire, contemporaneamente, di altri finanziamenti pubblici.

Nei progetti di Work Experience dovranno essere adeguatamente esplicitati e descritti i titoli di studio e gli eventuali altri requisiti in ingresso, che saranno oggetto di valutazione delle candidature nella fase di selezione, nonché la loro pertinenza con il profilo professionale proposto.

5. Soggetti proponenti

Nell'ambito della presente Direttiva possono presentare candidatura:

- Soggetti accreditati iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 3 del 13 marzo 2009 art. 25 ("Accreditamento") degli Enti accreditati ai Servizi al Lavoro;
- Soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai Servizi al Lavoro ai sensi della D.G.R. n. 2238 del 20 dicembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 1656/2016.
- Soggetti accreditati iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 e s.m.i. ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito della Formazione Superiore;
- Soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito della Formazione Superiore ai sensi della D.G.R. n. 359 del 13 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 2120/2015;

Si precisa che ogni proposta progettuale dovrà garantire, pena inammissibilità, la presenza al suo interno di **entrambi gli accreditamenti regionali**; tale requisito è soddisfatto sia con la presenza di due enti, uno come titolare l'altro come partner, ciascuno dei quali accreditato in uno dei due specifici ambiti sia nel caso in cui il Soggetto proponente possieda entrambi i requisiti di accreditamento per i Servizi al Lavoro e per l'ambito della Formazione Superiore.

Per i soggetti che, pur essendo ancora in fase di accreditamento, avranno ottenuto l'approvazione e il finanziamento di un progetto, l'avvio delle attività progettuali potrà avvenire solo a seguito dell'accettazione definitiva della domanda di accreditamento.

Si specifica che l'adeguatezza del profilo dei soggetti proponenti e partner alle finalità della proposta sarà oggetto di valutazione. Il partenariato nel suo complesso dovrà quindi essere in grado di garantire, anche coerentemente al tipo di accreditamento posseduto, tutte le competenze necessarie alla realizzazione delle attività previste e proposte nel progetto.

6. Partenariati

Si ritiene necessario che ciascun progetto di Work Experience sia il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali attraverso l'indispensabile coinvolgimento delle imprese sin dalla fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali e formativi. In questo modo si intende instaurare una sinergia tra le esigenze produttive e quelle formative, al fine di realizzare un percorso a forte valenza occupazionale.

Il partenariato aziendale deve prevedere **almeno un datore di lavoro privato** (imprese e/o studi professionali) in qualità di soggetto ospitante dei tirocinanti.

Pertanto, il partenariato sarà così composto:



- altri soggetti accreditati per i Servizi al Lavoro e/o alla Formazione Superiore;
- imprese e altri datori di lavoro;

Possono essere attivate, in quanto funzionali agli obiettivi progettuali, partnership qualificate con gli Organismi di seguito elencati: Agenzie per il Lavoro, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, università, istituti di ricerca.

Sono **esclusi** dal partenariato aziendale tutti gli Organismi di diritto pubblico quali le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le province autonome, gli enti territoriali e locali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico comunque denominati e le loro associazioni, cioè qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, avente personalità giuridica, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di quest'ultimi, oppure il cui organismo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito per più della metà dei membri designati dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico.

Sono altresì esclusi dal partenariato aziendale, in qualità di soggetti ospitanti gli Organismi accreditati e le strutture associative a loro collegate.

L'eventuale sostituzione delle imprese presenti nel progetto in qualità di partner aziendali potrà essere ammessa solo se le imprese proposte in sostituzione sono in grado di svolgere un ruolo analogo a quello delle imprese sostituite e sarà oggetto di valutazione in sede di richiesta di variazione/integrazione di partenariato.

L'inserimento, in qualità di partner operativi, di soggetti accreditati o in via di accreditamento, per tutti gli ambiti della formazione e per l'ambito dei servizi al lavoro, non potrà avvenire successivamente all'approvazione dei progetti di Work Experience, ma dovrà essere formalizzato esclusivamente sin dalla fase di presentazione del progetto.

Si ricorda che, per i progetti che prevedono tirocini in mobilità interregionale, è necessario che nel partenariato sia presente almeno un ente con titolo a promuovere tirocini nella regione di svolgimento.

7. Delega

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi.

Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari al punto A.3 "procedure per l'affidamento a terzi".

8. Risorse

Le risorse disponibili per la realizzazione di interventi di Work Experience ammontano ad un totale di **Euro 7.000.000,00** a valere sull'Asse I POR FSE 2014-2020.

Fonte di finanziamento		Annualità	Risorse FSE	Risorse FdR	Co-finanz. Reg.	Totale	
Asse	Priorità di investimento						
I	Occupabilità	8.i	2020	1.400.000,00	980.000,00	420.000,00	2.800.000,00
			2021	1.925.000,00	1.347.500,00	577.500,00	3.850.000,00
			2022	175.000,00	122.500,00	52.500,00	350.000,00
Totale complessivo						€ 7.000.000	



Le risorse dedicate a questa tipologia di progetti saranno impegnate in modo progressivo e scalare, fino ad esaurimento, nell'ambito degli sportelli previsti dalla Direttiva. **Ognuno degli sportelli previsti potrà approvare progetti per un ammontare complessivo non superiore a 2.000.000,00 €.**

Qualora se ne ravvisasse la necessità la dotazione finanziaria potrà essere integrata con ulteriori risorse specificatamente individuate. In caso di disponibilità di risorse aggiuntive è data facoltà al Direttore della Direzione Lavoro di prevedere ulteriori aperture di sportello, fino ad esaurimento delle risorse.

Nell'ambito della presente Direttiva la gestione finanziaria dei progetti prevede l'erogazione di una prima anticipazione per un importo non superiore al **40%**.

Uno stesso soggetto può presentare progetti in più sportelli sia come Soggetto proponente che in veste di Partner.

9. Struttura delle Work Experience

La Regione del Veneto ha adottato il proprio Repertorio Regionale degli Standard Professionali (RRSP) dapprima recependo con un protocollo d'intesa il repertorio della Regione Lombardia, e successivamente revisionandolo ed integrandolo sulla base delle specifiche esigenze e specificità regionali (DGR n.937/2014 e 1067/2014 ed atti ss.). Infine, ne ha definito le procedure per il suo aggiornamento con DGR n.310/2017. Il Repertorio, ad oggi, si compone di 258 profili che fanno riferimento a 24 Settori Economico- Professionali ed è consultabile sul portale "ClicLavoroVeneto" al seguente indirizzo: <http://repertorio.cliclavoroveneto.it/>.

I profili sono definiti e/o aggiornati tenendo conto delle peculiarità del contesto veneto e delle norme definite a livello nazionale che impongono una caratterizzazione dei profili tale da consentire il riconoscimento, sia a livello nazionale che europeo, delle certificazioni rilasciate a livello regionale.

Affinché tale dispositivo possa favorire un'occupazione sostenibile e fondata sulle competenze per una platea di persone che necessita di riqualificazione professionale, la progettualità delle Work experience **deve avere a riferimento il RRSP** ed essere focalizzata nell'ambito di circoscritti e definiti contesti territoriali, contenere un'attenta analisi dei fabbisogni di competenze e di lavoro riferita allo specifico contesto produttivo cui si indirizza la proposta.

Le attività di Work Experience si compongono principalmente di una parte di attività di formazione e di una parte di attività di tirocinio in azienda, entrambe finalizzate al raggiungimento degli obiettivi che la Direttiva si pone. La durata del tirocinio in azienda dovrà essere compresa tra 2 e 6 mesi. La durata di un progetto non potrà essere superiore a 10 mesi. Le proposte progettuali dovranno prevedere il coinvolgimento di almeno 5 destinatari, pena l'inammissibilità della proposta.

L'articolazione dell'attività formativa delle Work Experience dovrà essere definita, in termini di competenze "obiettivo" in relazione al profilo professionale di riferimento sulla base degli specifici fabbisogni aziendali. È compito del soggetto proponente motivare le scelte progettuali operate, di cui sarà valutata la coerenza rispetto alle competenze che si intendono far acquisire/rafforzare. In ogni caso, l'attività formativa dovrà essere preceduta dalla necessaria attività di orientamento al ruolo per agevolare l'inserimento in azienda del tirocinante.

Le tipologie di Work Experience attivabili nella presente direttiva sono **tre**:

- **work experience per l'ingresso nella professione**
- **work experience per l'approfondimento delle competenze di una professione**
- **work experience per la specializzazione**



Tipologia	Finalità della tipologia	Durata
work experience per l'ingresso nella professione	È finalizzata a sviluppare tutte le competenze (comprehensive di conoscenze e abilità) di un profilo professionale presente nel RRSP	120-200 ore
work experience per l'approfondimento delle competenze di una professione	È finalizzata a sviluppare una o più competenze di un profilo professionale presente nel RRSP	40-120 ore
work experience per la specializzazione delle competenze	È finalizzata a sviluppare specifiche conoscenze e abilità di una o più competenze di un profilo professionale presente nel RRSP	24-80 ore

Con questa impostazione delle Work experience si intende perseguire l'obiettivo di garantire ulteriore valore aggiunto ai progetti attraverso l'assunzione, come riferimento progettuale, delle competenze professionali così come declinate nel RRSP. Queste competenze, individuate in funzione di processi lavorativi, descritte in termini di conoscenze, abilità e risultati attesi, sono riferite a profili professionali collegabili ai ruoli presenti nel mondo del lavoro.

Le tre tipologie di Work experience introducono una diversificazione funzionale a rispecchiare le diverse situazioni che si possono presentare relativamente ai fabbisogni di professionalità espressi dalle imprese.

Si possono presentare situazioni in cui, per rispondere a questi fabbisogni, è necessario formare persone che sono prive di tutte le competenze caratterizzanti un profilo, oppure persone che possiedono alcune competenze ma non altre, oppure che presentano tutte le competenze del profilo ma queste devono essere aggiornate, contestualizzate, integrate, ecc. Pertanto il beneficiario è libero di adottare la soluzione strutturale più appropriata in relazione al/i profilo/i professionale/i individuato/i presentando una o più proposte progettuali per ciascuna tipologia di work experience.

L'articolazione dell'attività formativa descrive gli obiettivi formativi in termini di risultato di apprendimento che ogni partecipante deve raggiungere in base alle finalità della tipologia di work experience scelta. Il riferimento è sempre al RRSP secondo l'articolazione indicata in tabella.

Gli obiettivi formativi possono non riferirsi esclusivamente a quanto presente nel RRSP. I profili costituiscono lo standard minimo. Gli interventi formativi possono prevedere lo sviluppo di ulteriori competenze rispetto a quelle descritte nel RRSP, quindi aggiuntive, individuate in relazione alle caratteristiche dell'utenza e al fabbisogno formativo rilevato presso le imprese.

Il soggetto proponente dovrà garantire la partecipazione di partner aziendali che assicurino al destinatario apprendimenti ed esperienze coerenti con il percorso formativo.

Di seguito sono descritte le attività comuni e le attività specifiche delle tre tipologie di Work Experience.

9.1 Azioni attivabili

Le tre tipologie di Work Experience prevedono l'erogazione delle seguenti attività comuni:

A) Orientamento al ruolo

Questa attività ha la finalità di fornire al destinatario elementi utili ad inquadrare la collocazione in azienda e orientarlo alle attività da svolgere durante la Work Experience. Ha durata minima di 4 ore e massima di 8 ore e può essere erogata sia in modalità individuale, sia in modalità di gruppo. Almeno 2 ore di tale attività dovranno essere dedicate all'incontro iniziale tra tutor didattico-organizzativo e tutor



aziendale, durante le quali è richiesta la presenza attiva del tirocinante, al fine di garantire la definizione e la condivisione del progetto di tirocinio.

La condizione di riconoscimento dei costi per questa attività è la realizzazione della singola ora di servizio erogata, in modalità individuale e/o di gruppo, al destinatario.

Questa azione è cogente e deve sempre essere prevista nella proposta progettuale. Per questa attività non è prevista indennità di partecipazione per il destinatario.

B) Attività di formazione

Le tre tipologie di Work Experience, si differenziano in base alle attività formative proponibili.

Nell'ambito della presente Direttiva le attività formative si distinguono in tre tipologie di attività, come di seguito descritte.

1) Formazione Work Experience per l'ingresso alla professione

L'attività formativa si pone l'obiettivo di portare all'acquisizione di competenze, conoscenze e abilità che danno luogo all'accesso ad una professione. È finalizzata a sviluppare tutte le competenze (comprendenti di conoscenze e abilità) di un profilo professionale presente nel RRSP.

L'attività formativa potrà essere della durata massima di 200 ore, articolabili in corsi compresi tra minimo 120 ore e massimo 200 ore, erogati in gruppo.

2) Formazione Work Experience per l'approfondimento delle competenze di una professione

L'attività formativa è finalizzata a sviluppare una o più competenze di un profilo professionale presente nel Repertorio regionale delle figure professionali.

L'attività formativa potrà essere della durata massima di 120 ore articolabili in corsi di durata compresa tra un minimo di 40 ore ed un massimo di 120 ore, erogate in gruppo.

3) Formazione Work Experience per la specializzazione delle competenze

L'attività formativa è finalizzata allo sviluppo di specifiche conoscenze e abilità di una o più competenze di un profilo professionale presente nel RRSP. L'attività formativa potrà essere della durata massima di 80 ore articolabili in corsi la cui durata è compresa tra un minimo di 24 ore ed un massimo di 80 ore, erogate in gruppo.

C) Tirocinio di inserimento e/o reinserimento lavorativo.

Questo intervento è un'esperienza volta a favorire l'inserimento/reinserimento lavorativo del destinatario.

Ha durata da un minimo di 2 ad un massimo di 6 mesi con un impegno settimanale non inferiore a 25 ore. È necessaria l'individuazione di un tutor aziendale che dovrà garantire un supporto costante all'utente per facilitarne l'inserimento in azienda. Il tutor aziendale ed il tutor didattico/organizzativo dovranno raccordarsi costantemente al fine di assicurare l'idonea partecipazione e la predisposizione di quanto necessario anche al fine della valutazione del tirocinio stesso.

Le disposizioni in materia di tirocini vigenti in Regione Veneto² definiscono i limiti numerici dei tirocinanti che possono essere ospitati in tirocinio dai datori di lavoro³, liberi professionisti e piccoli imprenditori, anche senza dipendenti, con sede operativa in Veneto.

² Per gli aspetti regolativi non strettamente definiti nel provvedimento si dovrà a fare riferimento alla Dgr n. 1816 del 7/11/2017 "Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017. Deliberazione/CR n. 104 del 12 ottobre 2017".



Possono essere ospitati contemporaneamente tirocini nei seguenti limiti numerici:

Caratteristiche struttura ospitante	Numero tirocinanti
Liberi professionisti e piccoli imprenditori senza dipendenti Unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 1 e 5, oppure dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio	1 tirocinante
Unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20, oppure dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio	Fino ad un massimo di 2 tirocinanti
Unità operative con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato, oppure dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio	Fino ad un massimo del 10% dei dipendenti

Per quanto riguarda la garanzia della copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nonché, presso idonea compagnia assicuratrice, per la responsabilità civile verso terzi, si fa riferimento a quanto previsto dalla Dgr n. 1816 del 7/11/2017.

Analogamente anche per quanto riguarda la modulistica a supporto della corretta gestione del tirocinio la Direttiva richiede quanto previsto dalla Dgr n. 1816 del 7/11/2017 (convenzione, dossier delle evidenze, attestazione finale di tirocinio, fascicolo del tirocinante).

Il tirocinio può essere realizzato sia sul territorio regionale, sia in mobilità geografica interregionale, sia transnazionale. I parametri di costo relativi ai tirocini in mobilità geografica sono riportati nell'Allegato 1 – UCS per azioni di mobilità transnazionale e nell'Allegato 2 – UCS per azioni di mobilità Interregionale poste in appendice.

Si ricorda che, per i progetti che prevedono tirocini in mobilità interregionale, è necessario che nel partenariato sia presente almeno un ente con titolo a promuovere tirocini nella regione di svolgimento.

Questa azione è cogente e deve sempre essere prevista nella proposta progettuale.

D) Accompagnamento al tirocinio

Nell'ambito dell'azione di tirocinio è prevista l'attività di “**Accompagnamento al tirocinio**”, della durata di 12 ore per un tirocinio di due mesi cui si aggiungono 6 h per ogni mese in più di tirocinio. L'attività di accompagnamento è finalizzata a fornire un supporto costante al destinatario per facilitarne l'inserimento in azienda e il raggiungimento degli obiettivi formativi raccogliendo feedback sia da parte del tirocinante che da parte dell'azienda.

Il soggetto che realizza l'attività di accompagnamento dovrà garantire:

- Una visita in loco al mese nei tirocini che si svolgono nel territorio regionale e nei tirocini interregionali che si svolgono nelle province limitrofe di Trento, Bolzano, Pordenone, Udine, Ferrara, Mantova e Brescia;
- Una visita in loco o una video conferenza al mese nei tirocini interregionali che si svolgono in province non confinanti con il territorio regionale e nei tirocini transnazionali;

³ In questa Direttiva si fa riferimento esclusivamente a datori di lavoro privati: impresa industriale anche artigiana, impresa di costruzioni anche artigiana, impresa di servizi anche artigiana, impresa commerciale, studio professionale.



Le attività di accompagnamento al tirocinio si svolgeranno lungo tutta la durata del tirocinio e dovranno concludersi con la realizzazione delle attività previste nella DGR 1816/2017 e prevedere l'assistenza al reporting delle attività e dei servizi concretamente offerti durante il tirocinio a beneficio di imprese e tirocinanti.

Il raccordo costante tra tutor e tirocinante dovrà essere verificabile dalle firme di presenza sui fogli mobili per lo stage e dai report di attività dell'operatore coinvolto.

La condizione di riconoscimento dei costi delle attività di accompagnamento al tirocinio, pari a Euro 38,00 ora/attività individuale, è la singola ora di servizio erogata al destinatario.

Questa azione è cogente e deve sempre essere prevista nella proposta progettuale.

E) Action research

Nell'ambito di tutte e tre le Work Experience è inoltre possibile proporre, solo per i destinatari laureati o dottori di ricerca, e solo nel caso in cui il progetto formativo del destinatario sia inserito all'interno di un piano di sviluppo aziendale finalizzato a generare cambiamenti migliorativi dell'impresa ospitante:

- **misure di Action Research**, compresa tra minimo 16 ore e massimo 32 ore, da svolgersi prevalentemente in azienda.

Le misure di Action Research, che non sono obbligatorie, sono finalizzate a:

- sostenere la specializzazione finalizzata all'occupabilità e alla crescita professionale dei destinatari;
- promuovere l'introduzione nel sistema produttivo regionale di figure professionali qualificate nell'ambito dei processi di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico;
- promuovere la circolazione di saperi ed esperienze tra Università, centri di ricerca, esperti specialistici e imprese.

Le attività di Action Research possono essere riferite, ad esempio, all'analisi e raccolta di informazioni; alla predisposizione di piani di sviluppo; alla predisposizione di piani operativi per l'introduzione di azioni migliorative; all'adattamento e personalizzazione di modelli operativi; al sostegno per l'introduzione di innovazioni di processo (organizzative, tecnologiche, ecc.); al sostegno per l'introduzione di innovazioni di prodotto.

L'attività consiste nella prestazione, anche in compresenza (massimo 2 consulenti), di consulenza specialistica tecnico scientifica da parte di esperti con alta qualificazione.

Le attività devono avere durata minima di 16 ore, distribuite in almeno 2 giornate distinte, e possono al massimo svilupparsi per 32 ore, distribuite in almeno 4 giornate distinte. Per questa attività non è prevista indennità di partecipazione per il destinatario.

9.2 Condizioni di realizzazione

Per tutte e tre le tipologie di Work Experience gli interventi formativi dovranno essere rivolti al numero minimo di 3 utenti e massimo di 15 utenti per singola edizione/intervento.

La condizione di riconoscimento dei costi per le attività di formazione prevede il rispetto del numero minimo di utenti formati. Inoltre, ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti per le attività formative, si terrà conto del numero di destinatari previsto e del numero di destinatari che raggiunge il 70% del monte ore previsto (destinatari finali). La presenza alle prove di apprendimento (descritte nel successivo paragrafo) concorre al raggiungimento del 70% del monte ore previsto.

Qualora il numero di destinatari inizialmente previsto non corrisponda al numero di destinatari che abbiano raggiunto almeno il 70% del monte ore (destinatari finali) si provvederà ad una rideterminazione del contributo sulla base del numero di destinatari finali⁴.

⁴ A titolo di esempio, si consideri una attività formativa di 80 ore per un gruppo di destinatari inizialmente previsto pari a 10 soggetti. Il costo previsto a budget sarà calcolato come di seguito: $[(€ 93,30+4,10*10)*80] = € 10.744,00$. Qualora



A seguire si propone uno schema di sintesi relativo alle tre tipologie di Work Experience descritte per attività, durata, modalità di erogazione e costo.

Tabella 1 - Work Experience: attività, durata, erogazione, unità di costo standard

Tipologia di attività	Durata	Modalità di erogazione	UCS
A) Orientamento al ruolo	min. 4 - max. 8 ore	Individuale	€ 38,00 ora/destinatario - Fascia base
		Gruppo (min. 2- max. 15 partecipanti)	€ 15 ora/destinatario - Fascia base
B) Formazione	min. 120 – max. 200 ore di cui max.	Gruppo (min. 3 - max. 15 partecipanti)	€ 93,30 ora/attività + 4,10 ora allievo
Work Experience per l'ingresso nella professione			
Work Experience per l'approfondimento delle competenze di una professione			
Work Experience per la specializzazione delle competenze			
C) Tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo	min. 2 – max. 6 mesi (min. 25 ore settimanali)	Individuale	€ 3,00 ora/Destinatario – Indennità di partecipazione per il destinatario (se almeno frequenta il 70% del monte ore delle attività formative e del tirocinio, singolarmente considerate)
D) Accompagnamento al tirocinio	12 ore per un tirocinio di due mesi + 6 h per ogni mese in più di tirocinio	Individuale	€ 38,00 ora/Destinatario - Fascia base
E) Action Research	min. 16 – max. 32 ore Attività compatibile con tutte e tre le tipologie di Work experience	Individuale	€ 90,00 ora /attività

il numero di destinatari finali scendesse a 8, il costo massimo riconoscibile per l'intervento, sarà calcolato come segue: $[(€ 93,30+4,10*8)*80] = € 10.088,00$.



9.3 Valutazione degli apprendimenti

Il percorso di work experience deve concludersi con la valutazione degli apprendimenti acquisiti. Con riferimento ai requisiti, la prova di valutazione dei risultati di apprendimento presenta le seguenti caratteristiche:

- essere progettata in funzione degli obiettivi di apprendimento
- e inoltre:
- nel caso delle Work experience di tipologia 1 e 2, le prove finalizzate alla valutazione di competenze:
 - devono essere realizzate “in situazione”, riflettere una simulazione lavorativo professionale, in coerenza con le finalità della WORK EXPERIENCE e con i principi della valutazione autentica;
 - devono presentare, come oggetto, attività professionali osservabili e valutabili;
 - possono prevedere colloqui ad integrazione delle prove di simulazione.
 - nel caso delle Work experience di tipologia 3, le prove finalizzate alla valutazione di singole conoscenze e/o abilità:
 - possono essere in situazione, oppure, in funzione in particolare della tipologia di conoscenze, possono anche essere prove scritte ma comunque in grado di proporre dimensioni e contestualizzazioni tipiche dell’esercizio delle attività lavorative (es. casi che prevedono risposte strutturate, questionari con risposte preferibilmente aperte, ...).

In tutte e tre le situazioni:

- oggetto della prova, modalità di svolgimento e criteri di valutazione sono definiti in funzione delle caratteristiche tipiche dei contesti tecnico organizzativi e dei processi lavorativo professionali di riferimento e del percorso complessivo sviluppato dai destinatari;
- la prova è volta a valutare i risultati complessivi di apprendimento conseguiti, da realizzarsi al termine della Work experience, in cui vengono valutate le competenze-conoscenze-abilità - conseguite sia nella fase di formazione in aula che nell’esperienza di tirocinio;
- possono essere realizzate più prove, sia nell’ambito della formazione che del tirocinio, in funzione delle esigenze didattico – valutative e delle opportunità – risorse disponibili;
- la prova deve consentire la valutazione dei risultati di apprendimento raggiunti da ogni singolo partecipante;
- i criteri di valutazione devono essere strutturati ed esplicitati e possono riguardare sia variabili di processo che di prodotto;
- in esito al percorso viene rilasciato, nel caso di risultato positivo delle prove, un attestato che riporta le specifiche competenze conseguite e ogni altra informazione in grado di testimoniare l’effettività della valutazione svolta;
- il progetto delle prove deve essere conservato dall’ente proponente per eventuali controlli.

Se la prova o le prove non danno esito positivo, ciò non compromette la rendicontabilità del destinatario da parte del Beneficiario. Il numero di ore per realizzare la prova o le prove non è definito ma viene lasciato a discrezione dell’ente che dovrà dichiararlo in fase di progettazione. Sono comunque da realizzarsi all’interno del monte ore previsto per la realizzazione dell’attività formativa.



10. Indennità di partecipazione

Per i destinatari dell'iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito⁵ è prevista l'erogazione di un'indennità di partecipazione **esclusivamente per le ore riferite alle attività di tirocinio**.

Il valore orario è pari a 3 euro ora/partecipante.

L'indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo per le ore effettivamente svolte e solo se il destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% del monte ore delle attività formative e del tirocinio, singolarmente considerate.

Si precisa che, di norma, il requisito del non possesso di un sostegno al reddito deve essere verificato in fase di selezione. Eccezionalmente, prima dell'avvio del tirocinio, solo se a vantaggio dei destinatari, ovvero per coloro che nel frattempo hanno terminato di percepire il beneficio del sostegno al reddito, potrà essere rivalutata la condizione di riconoscibilità dell'indennità prevista solo a parità di budget approvato.

Il soggetto proponente è tenuto a tenere evidenza di tale nuova condizione per eventuali verifiche da parte della Direzione Lavoro.

Esclusivamente nel caso in cui il tirocinante sia assunto dall'azienda ospitante con un contratto superiore a 6 mesi, in regola con la normativa vigente, prima della conclusione del tirocinio, sarà possibile riconoscere l'indennità per le ore effettivamente svolte, così come le ore di accompagnamento al tirocinio effettivamente realizzate, a condizione che il tirocinante abbia raggiunto la frequenza di almeno il 30% del monte ore del tirocinio.

11. Finanziabilità delle proposte progettuali

Per quanto attiene ai partenariati operativi si precisa che la quota preponderante del budget deve permanere in capo al soggetto proponente, ovvero che lo stesso dovrà attribuire a sé una quota di budget superiore a qualsiasi altro partner. In ogni caso il Soggetto proponente non potrà affidare ad un singolo partner più del 40% del budget del progetto. Tale condizione dovrà essere autocertificata in sede di presentazione del rendiconto, tramite l'apposita modulistica.

12. Procedura di attivazione

La procedura per la presentazione e realizzazione delle Work Experience prevede le seguenti fasi:

PRE FASE: definizione del percorso formativo, individuazione delle aziende ospitanti, dei requisiti richiesti dei destinatari e delle modalità di realizzazione del percorso;

- FASE 1: accesso al Sistema Informativo Unificato (SIU) e inserimento della domanda/progetto per la richiesta di approvazione. Si precisa che alla domanda di ammissione al finanziamento dovranno essere allegati, in formato pdf, i moduli di adesione in partenariato;
- FASE 2: pubblicizzazione della Work Experience e raccolta delle domande dell'utenza (facoltativa). Dopo aver presentato il progetto in SIU potranno essere avviate le azioni di diffusione e pubblicizzazione nelle quali dovrà essere precisato in modo chiaro e inequivocabile che i progetti saranno soggetti a valutazione da parte della Direzione Lavoro e che, pertanto, la realizzazione delle attività sarà subordinata all'approvazione del progetto stesso da parte dell'Amministrazione regionale;
- FASE 3: istruttoria e valutazione delle proposte progettuali. Istruttoria di valutazione da parte della Commissione della Regione del Veneto, Direzione Lavoro e pubblicazione del decreto di approvazione con le risultanze;

⁵ I disoccupati che percepiscono il Reddito di Inclusione (di cui al D. Lgs. n.147/2017 ad esaurimento) possono partecipare al presente Avviso, e l'indennità di partecipazione sarà erogata. Con riferimento invece alla recente normativa in materia di Reddito di Cittadinanza, di cui alla Legge n. 26 del 28 marzo 2019, conversione del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019, e delle conseguenti disposizioni in materia di compatibilità tra misure di politica attiva e passiva, risulta incompatibile l'indennità di partecipazione con il RDC.



- FASE 4: pubblicizzazione della Work Experience e raccolta delle domande dell'utenza (**obbligatoria**) con selezione dei candidati. Tale fase si conclude con la predisposizione del verbale di selezione e la stesura della graduatoria di merito.;
- FASE 5: avvio del progetto. Assolvimento degli adempimenti formali (atto di adesione), caricamento documentazione utile sul portale di gestione regionale (locandina di pubblicizzazione e verbale di selezione dei destinatari) e avvio del progetto con la prima azione prevista (orientamento al ruolo o formazione);
- FASE 6: definizione dell'accordo tra il soggetto proponente, l'azienda ospitante e il destinatario che sancisce la realizzazione della Work Experience. Tale fase si conclude, quindi, con la sottoscrizione di un'apposita convenzione tra le parti⁶.

La documentazione attestante le attività di cui alle Fasi 2, 4 e 6 deve essere conservata dal soggetto attuatore e disponibile per le verifiche in loco e/o finali realizzate dall'Amministrazione competente.

La durata della pubblicizzazione (FASE 4) è di almeno 15 giorni e tutto il materiale pubblicitario (locandine, sito internet, etc.) deve riportare i loghi ufficiali secondo le disposizioni reperibili al seguente indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/guest/piano-di-comunicazione-2014-2020>

A progetto avviato potrà essere riaperta la selezione rispettando la durata minima di 15 giorni di pubblicizzazione.

Si precisa che, una volta avviato il progetto, saranno ammesse sostituzioni dei destinatari solo entro il 30% dell'attività formativa.

13. Utilizzo del Registro on-line

Per gli interventi previsti in questa Direttiva, formativi e non formativi, ad esclusione dell'esperienza di tirocinio, è previsto l'utilizzo del Registro on-line (ROL), secondo le regole e le procedure stabilite dal Decreto del Direttore della Sezione Formazione n. 621 del 27 agosto 2014 (Allegato A) "Registro on-line: modalità e regole di utilizzo dell'applicativo".

Si precisa che l'attività di tirocinio sarà rilevata attraverso lo strumento del registro a fogli mobili per attività individuale.

In particolare il registro on-line dovrà essere utilizzato per:

- Orientamento;
- Formazione
- Action Research

Si ricorda che per poter utilizzare il Registro On-line per la registrazione telematica delle presenze sono necessarie le attività preliminari di seguito descritte.

1. I docenti e il personale amministrativo degli enti devono registrarsi nel sistema di autenticazione regionale "Federa" (indicando come soggetto gestore "Dominio generale di Regione Veneto")⁷
2. Gli enti coinvolti devono inviare la richiesta di abilitazione dei propri operatori all'uso del Registro Online all'indirizzo registronline@regione.veneto.it, indicando, per ciascun nominativo:
 - nome e cognome della persona da abilitare;
 - codice fiscale della persona da abilitare (va prestata particolare attenzione alla corretta compilazione del CF sia nella registrazione sia nella richiesta di abilitazione);
 - codice dell'ente di appartenenza.

⁶ Si precisa che per quanto riguarda il modello di convenzione si dovrà fare riferimento a quanto previsto dalla DGR n. 1816 del 7 novembre 2017 "Nuove disposizioni in materia di tirocini".

⁷ Per le istruzioni sulla procedura di registrazione è necessario leggere il "Manuale di utilizzo del Registro Online"



3. Gli enti riceveranno una mail di conferma dell'avvenuta abilitazione.
4. Successivamente, e prima dell'avvio delle attività, dovranno essere caricati, nel gestionale Monitoraggio Allievi Web (A39) i consueti dati relativi all'edizione e dovrà essere richiesta all'Ufficio Gestione l'autorizzazione all'avvio (via mail all'indirizzo infofse.lavoro@regione.veneto.it).

Fino a quando l'edizione non è autorizzata, le relative attività non sono visibili nel Registro On-line.

14. Gruppo di lavoro

In relazione all'utilizzo dei costi standard nella presente Direttiva si rende necessario definire i requisiti minimi del gruppo di lavoro coinvolto nella progettazione e realizzazione degli interventi in relazione alla tipologia di Work Experience che si intende realizzare.

Il soggetto proponente dovrà garantire il tutoraggio del percorso in ogni sua fase e ha la responsabilità delle scelte operative compiute. Per ciascun progetto di Work Experience dovrà essere assicurata la messa a disposizione di un adeguato e composito gruppo di lavoro formato da più persone che svolgono più ruoli (massimo due a soggetto) che presenti una precisa esperienza professionale attinente alle materie oggetto del progetto.

Si precisa che per quanto riguarda l'attività di Action Research devono essere coinvolte figure professionali senior che assicurino una consulenza tecnico scientifica e una formazione specialistica individualizzata e resa in presenza di ciascun destinatario. Nel setting formativo/consulenziale previsto nel corso Action Research è ammessa la contemporanea presenza di più figure professionali (massimo 2 esperti), anche con diverso inquadramento, ruolo e specializzazione.

I docenti senior che intervengono nella attività di formazione dovranno avere esperienza almeno quinquennale nello specifico ambito di intervento per almeno il 50% del monte ore di docenza. Potranno essere inseriti in qualità di docenti anche testimonial aziendali.

L'attività di docenza potrà essere svolta anche da parte di lavoratori impiegati presso le imprese partner del progetto, purché tale attività:

- sia svolta al di fuori del normale orario di lavoro;
- non sia rivolta esclusivamente al tirocinante da accogliere presso la stessa impresa di provenienza del lavoratore, ma si rivolga ad un gruppo di allievi che andranno ad inserirsi presso partner aziendali anche diversi.

In ogni progetto o al Direttore o al Coordinatore dovrà essere assegnata la funzione di referente che assicuri il necessario coordinamento delle attività progettuali anche con la Direzione Lavoro al fine di relazionare sulle attività e sugli esiti del progetto ogni qualvolta la Direzione Lavoro ne ravvisi la necessità. Per i profili di Direttore e Coordinatore dovrà essere garantita un'esperienza di almeno 5 anni in analoghe attività e la sostituzione della stessa in corso d'opera dovrà avvenire esclusivamente con una figura avente le medesime caratteristiche della prima.

Per quanto riguarda l'attività di formazione dovrà essere garantita la presenza del tutor didattico/organizzativo per almeno il 30% del monte ore complessivo previsto di ogni singola edizione/intervento.

Si ricorda che il tutor didattico/organizzativo ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative) quella di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e competenze. Ha, inoltre, il compito di monitorare costantemente l'andamento degli apprendimenti, relazionandosi con il direttore/coordinatore di progetto.

Per quanto riguarda le visite nell'ambito del tirocinio, regolate nel paragrafo 9.1, dovranno essere presenti il tutor didattico/organizzativo, il tutor aziendale e il tirocinante. Le visite dovranno essere verificabili



dalle firme di presenza sui fogli mobili per il tirocinio e dai report di attività dell'operatore coinvolto, nell'ambito dell'attività di accompagnamento al tirocinio.

Dovrà quindi essere assicurata l'individuazione di un tutor aziendale per ogni azienda che accoglie i destinatari di Work Experience. Il tutor aziendale deve garantire un supporto costante all'utente in fase di tirocinio per facilitarne l'acquisizione degli apprendimenti.

Nel complesso delle attività⁸ dovrà essere garantito che, almeno il 50% del monte ore complessivo, sia svolto da figure professionali di docenti/consulenti di progetto di fascia alta (almeno 5 anni di esperienza). L'attività svolta in assenza dei requisiti previsti non sarà riconosciuta.

Il dettaglio delle diverse figure professionali che compongono il gruppo di lavoro dovrà essere evidenziato nella proposta progettuale.

Di seguito si riporta una tabella di sintesi sulle figure professionali da coinvolgere e sull'esperienza minima richiesta in relazione alle attività da realizzare nei progetti di Work Experience.

Figura professionale	Elenco attività	Esperienza minima richiesta
Direttore/coordinatore	Supervisione del progetto nel suo insieme; verifica della qualità degli interventi; coordinamento delle attività di microprogettazione; interfaccia, in qualità di referente del progetto, con la Direzione Lavoro.	almeno 5 anni in analoghe attività
Docente/formatore	Formazione	almeno 50% del monte ore docenti di fascia alta (almeno 5 anni di esperienza)
Consulente	Orientamento Action research	almeno 50% del monte ore consulenti di fascia alta (almeno 5 anni di esperienza)
Responsabile monitoraggio /diffusione	Monitoraggio e diffusione dei risultati del progetto; predisposizione di reportistica in itinere e finale	almeno 2 anni in analoghe attività
Tutor didattico/organizzativo	Organizzazione delle attività d'aula e del tirocinio; assistenza; supporto all'acquisizione e sviluppo di nuove conoscenze, abilità e competenze; monitoraggio degli apprendimenti; relazione con i docenti/tutor aziendale/direttore/ coordinatore del progetto; accompagnamento al tirocinio	almeno 2 anni in analoghe attività

Il curriculum vitae (CV) di ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, sottoscritto dall'interessato, ai sensi del DPR 445/00, e compilato secondo il modello Europass, deve essere completo di tutti i dati, con indicazione precisa del titolo di studio e con la specifica illustrazione delle esperienze professionali richieste e/o maturate. Il CV dovrà essere tenuto agli atti dal soggetto titolare del progetto e presentato ad ogni richiesta della Direzione Lavoro, così come previsto dal punto "Avvio dei progetti e degli interventi" del Testo Unico dei beneficiari di cui alla DGR n. 670/2015.

Prima dell'avvio delle attività in cui il singolo operatore è coinvolto, nel sistema gestionale dovrà essere compilata la scheda relativa al profilo con il quale lavora al progetto; tale scheda deve essere obbligatoriamente compilata in ogni sua parte e ci deve essere corrispondenza tra quanto indicato nella stessa e quanto presente nel CV dell'operatore.

Si ritiene necessario precisare anche alcune incompatibilità tra figure professionali che intervengono nell'ambito degli interventi finanziati:

- **destinatario:** incompatibilità assoluta con altre figure;
- **amministrativo:** compatibile solo con le figure professionali del tutor e del coordinatore;
- **docente/consulente:** incompatibilità assoluta con destinatario amministrativo e tutor;

⁸ Si fa riferimento al monte ore totale del progetto.



- **consulente (action research):** incompatibilità assoluta eccezion fatta con la funzione di docenza;
- **tutor:** incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa;
- **coordinatore/direttore:** incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa (compatibile) e per la funzione di docenza compatibile fino al massimo del 40% del monte ore complessivo.

Si precisano di seguito i seguenti principi generali:

1. in caso di compatibilità di funzioni, resta intesa l'inammissibilità di coincidenza oraria dei servizi prestati, pena la revoca del contributo;
2. la percentuale massima del monte ore assegnato al ruolo secondario è fissata al 40% del monte ore complessivo attribuito al soggetto;
3. l'incompatibilità è definita per intervento formativo.

Nella griglia sotto riportata si riassumono le indicazioni sull'incompatibilità tra le figure professionali che intervengono nella realizzazione del progetto.

Griglia di incompatibilità tra le figure professionali

	DESTINATARIO	AMMINISTRATIVO	DOCENTE/ CONSULENTE	CONSULENTE Action Research	TUTOR	COORDINATORE /DIRETTORE
DESTINATARIO		I	I	I	I	I
AMMINISTRATIVO	I		I	I	C	C
DOCENTE/ CONSULENTE	I	I		C	I	40%
CONSULENTE (action research)	I	I	C		I	I
TUTOR	I	C	I	I		I
COORD./DIRETT.	I	C	40%	I	I	

Legenda: I = Incompatibile; C = Compatibile

15. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La procedura per la presentazione della domanda/progetti comprende i passaggi descritti di seguito.

PASSAGGIO 1 – Registrazione tramite il portale GUSI

Registrazione nel sistema GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) seguendo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>.

Per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino della password, è possibile contattare il call center regionale all'indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 nei seguenti orari: dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.

PASSAGGIO 2 – Inserimento e compilazione della domanda/progetto

Imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line SIU della domanda di ammissione e dei progetti accedendo al seguente indirizzo: <https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/>, entro le scadenze degli sportelli previste dal presente provvedimento. La domanda/progetto va compilata in tutte le sue parti secondo le indicazioni fornite dalla Guida alla progettazione che verrà approvata in seguito con decreto del Direttore della Direzione Lavoro. Un'apposita guida alla progettazione sarà resa disponibile come supporto alla compilazione della domanda, dei progetti e dei campi di cui l'applicativo si compone.

PASSAGGIO 3 – Esecuzione controlli di correttezza

Successivamente al completamento dei quadri previsti dal progetto, eseguire la fase dei controlli di verifica della presenza dei dati obbligatori e della correttezza dei dati inseriti.



PASSAGGIO 4 – Conferma della domanda/ progetto

Terminato il passaggio 3, la domanda /progetto può essere messa in stato “confermato”. Con l’operazione di “conferma” della domanda di ammissione/progetto i dati non possono essere più modificati.

PASSAGGIO 5 – Firma digitale

Eseguire il download del modulo generato dal sistema della domanda /progetto e apporre nel file scaricato la firma digitale.

PASSAGGIO 6 – Upload domanda/progetto e allegati

Caricare a sistema (upload):

- il modulo della domanda/progetto firmato digitalmente ed eventuali allegati (lettere di adesione in partenariato);
- scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
- scansione dei moduli di adesione in partenariato;
- scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di cause ostative.

La presentazione della domanda/progetto attraverso l’apposita funzionalità del sistema (SIU) dovrà avvenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno di scadenza dell’apertura a sportello. Il sistema oltre tale termine impedisce la presentazione della domanda di ammissione/progetto.

Non è prevista la stampa e la presentazione cartacea della domanda. Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nell’applicativo SIU.

Qualora la scadenza dei termini di presentazione coincida con il sabato o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Come previsto dall’informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l’imposta di bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal Soggetto Proponente in modo virtuale. Gli estremi dell’autorizzazione all’utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall’Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati nell’apposito quadro della domanda di ammissione/progetto. In mancanza dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate all’utilizzo del bollo virtuale, l’imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno (“bollo”). Nel caso di assolvimento dell’imposta a mezzo modello F24 o tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) gli estremi del pagamento effettuato dovranno essere indicati nell’apposito quadro della domanda/progetto.

La presentazione della domanda/progetto alla realizzazione degli interventi e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e dell’Unione Europea, riguardanti la materia.

La Direzione Lavoro è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico: 041/279 5305 - 4254;
- per quesiti di carattere tecnico, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del nuovo sistema informatico: numero verde 800914708.

Informazioni possono essere richieste anche via e-mail, all’indirizzo programmazione.lavoro@regione.veneto.it.

16. Procedure e criteri di valutazione

Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati in coerenza con i criteri di



selezione già esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 per il POR FSE 2014/2020.

In coerenza a quanto disposto anche dalla presente direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato.

Criteri di ammissibilità

Tali criteri riguardano la presenza dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto, che non sarà quindi sottoposto alla successiva valutazione.

Requisiti di ammissibilità/inammissibilità:

1. rispetto dei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale per la presentazione delle proposte;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. completa e corretta redazione della documentazione richiesta dalla Direttiva (domanda di ammissione/progetto, modulistica partner, ecc.);
4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso;
5. rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove previsti);
6. numero e caratteristiche dei destinatari;
7. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative), rispetto delle caratteristiche progettuali espresse nella presente Direttiva;
8. rispetto dei parametri di costo/finanziari;
9. conformità con i sistemi di accreditamento per la formazione ovvero (ove previsto) conformità con il sistema di accreditamento per i servizi al lavoro.

I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

La valutazione di merito sarà effettuata sulla base dei parametri illustrati nella seguente griglia di valutazione.

	FINALITÀ DELLA PROPOSTA	Livello	
	Parametro 1	<ul style="list-style-type: none"> - Grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento; - circostanziata analisi delle necessità di sviluppo delle competenze dei destinatari con eventuale riferimento a specifici settori emergenti (green economy, blue economy, ecc); - grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo), di integrazione sociale e di sviluppo del contesto territoriale - circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all'impatto sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento; - accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere. 	Insufficiente
Non del tutto sufficiente			2 punti
Sufficiente			4 punti
Discreto			6 punti
Buono			8 punti
Ottimo			10 punti
Parametro 2	OBIETTIVI PROGETTUALI	Livello	
	<ul style="list-style-type: none"> - Grado di coerenza della proposta progettuale con il P.O.R, con particolare riferimento agli Obiettivi Specifici al quale il bando si riferisce; - coerenza e adeguatezza degli interventi previsti rispetto alle azioni prescelte; 	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti



	– congruenza tra profilo professionale declinato nel Repertorio (RRSP) e impianto progettuale.	Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 3	QUALITA' DELLA PROPOSTA	Livello	
	– qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella direttiva di riferimento;	Insufficiente	0 punti
	– qualità dell'impianto complessivo e delle singole fasi, che devono essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell'individuazione delle metodologie e degli strumenti utilizzati.;	Non del tutto sufficiente	2 punti
	– qualità del riferimento al RRSP in termini di chiarezza dello standard professionale a cui l'intervento si riferisce e della coerenza dello standard stesso con gli obiettivi e i destinatari dell'intervento;	Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 4	METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE	Livello	
	– Qualità delle metodologie didattiche/formative utilizzate:	Insufficiente	0 punti
	▪ metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra l'articolazione del progetto e i contenuti proposti	Non del tutto sufficiente	2 punti
	– Qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione:	Sufficiente	4 punti
	▪ progetti che prevedano l'attuazione di specifiche azioni di monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto con particolare riferimento agli indicatori di risultato pertinenti per l'azione	Discreto	6 punti
	– Qualità delle metodologie di valutazione dell'apprendimento:	Buono	8 punti
	• metodologie individuate in coerenza con la tipologia di intervento, le competenze sviluppate e il contesto di attuazione del progetto;	Ottimo	10 punti
Parametro 5	PARTENARIATO	Livello	
	– Rappresentatività della struttura proponente	Insufficiente	0 punti
	– Grado di raccordo con i sistemi produttivi locali	Non del tutto sufficiente	2 punti
	– Qualità dei partner:	Sufficiente	4 punti
	▪ coinvolgimento operativo del partner in alcune fasi del progetto rappresentando un valore aggiunto in termini di concreta realizzazione dello stesso;	Discreto	6 punti
	▪ presenza di partenariati istituzionali che garantiscano una maggiore finalizzazione dell'iniziativa sul territorio attuando collegamenti con le realtà produttive;	Buono	8 punti
	▪ Presenza di imprese socialmente responsabili (che superano la soglia minima in base alla griglia di autovalutazione).	Ottimo	10 punti
– Quantità dei partner:			
▪ numero di partner coinvolti			
Parametro 6	GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA	Livello	
	Grado di realizzazione da parte del Soggetto Proponente: percentuale di destinatari che hanno concluso i progetti rispetto ai destinatari dichiarati nella domanda di	0	0 punti
		1 - 30%	1 punto



	ammissione dei progetti presentati a valere della DGR n. 717/2018.	31 - 70%	2 punti
		71 - 100%	3 punti
	Grado di efficacia da parte del Soggetto Proponente: percentuale di destinatari che hanno preso parte a una Work Experience nell'ambito del bando DGR n. 717/2018 e che hanno ottenuto un inserimento lavorativo.	0	0 punti
		1 - 25%	1 punti
		26 - 100%	2 punti

La soglia minima per la finanziabilità dei progetti è stabilita in punti 24.

In ogni caso, ai fini dell'ammissibilità a finanziamento, il progetto deve conseguire una valutazione positiva in tutti i parametri previsti, ove per valutazione positiva si intende un punteggio minimo di Sufficiente in ciascun parametro ad eccezione del Parametro 6 (Grado di realizzazione dell'attività pregressa).

L'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio zero) in uno dei parametri sopra indicati comporta l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti, tranne che per la voce "Grado di realizzazione attività pregressa".

La Direttiva prevede una premialità, in fase di valutazione per i progetti che, in fase di progettazione dell'intervento prevedano la presenza di imprese socialmente responsabili (che superano la soglia minima in base alla griglia di autovalutazione).

17. Tempi degli esiti delle istruttorie, dell'avvio e chiusura dei progetti

I progetti presentati saranno approvati con Decreti del Direttore della Direzione Lavoro secondo le seguenti tempistiche⁹:

Apertura sportello	Periodo di presentazione		Data di pubblicazione istruttoria	Scadenza avvio progetto	Scadenza termine progetto
	Giorni/mesi di apertura	Anno di riferimento			
1	1 - 30 aprile	2020	31/05/2020	15/07/2020	15/05/2021
2	1 - 30 giugno	2020	31/07/2020	15/10/2020	15/08/2021
3	1 - 30 settembre	2020	30/10/2020	15/12/2020	15/10/2021
4	1 - 30 novembre	2020	31/12/2020	15/02/2021	15/12/2021

Qualora la data prevista per gli esiti dell'istruttoria coincida con il sabato o con giornata festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

I suddetti Decreti saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Lavoro dai soggetti aventi diritto.

Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate esclusivamente attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

⁹ I termini degli esiti dell'istruttoria sono riportati a titolo indicativo. Il termine massimo del procedimento è di 90 giorni per ciascuna istruttoria.



18. Monitoraggio

La Direzione Lavoro attua un monitoraggio dei progetti realizzati nell'ambito dell'iniziativa Work Experience sia qualitativo che in termini di placement. Ai fini del monitoraggio qualitativo, al termine dei percorsi ciascun destinatario dovrà compilare il questionario che sarà messo a disposizione dalla Direzione Lavoro on-line.

Inoltre, per ogni progetto, dovrà essere prodotta almeno una storia, ovvero un racconto/report relativo all'esperienza svolta, arricchito da immagini e foto. Le storie prodotte dovranno essere inserite nell'applicativo A39 – gestione progetti – materiali interni (formato .doc o .ppt).

Inoltre, la Regione del Veneto effettuerà regolari indagini di placement sui destinatari coinvolti negli interventi. Oltre a contribuire alla programmazione di future iniziative regionali di politiche attive del lavoro, gli esiti delle attività di monitoraggio potranno essere oggetto di pubblicazione.

19. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it¹⁰, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito anche per essere informati di eventuali risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).

20. Termine per l'avvio e la conclusione dei progetti

Le azioni proposte a valere sul presente avviso dovranno essere immediatamente avviabili.

I progetti approvati, salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori, dovranno essere avviati entro **45 giorni** dall'approvazione degli esiti istruttori e conclusi entro le scadenze definite nel paragrafo "Tempi degli esiti delle istruttorie, dell'avvio e chiusura dei progetti"; il termine per la conclusione delle attività non potrà essere superiore a 10 mesi dalla data di avvio di ciascun progetto.

Si precisa che il procedimento relativo all'ammissibilità dei costi sostenuti e la loro concordanza con i documenti giustificativi, nonché all'effettiva realizzazione delle attività conformemente alle disposizioni regionali, statali e comunitarie di riferimento e la conseguente approvazione del rendiconto, avverrà entro 180 giorni a partire dalla data di disponibilità del beneficiario.

21. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

22. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L.241/90 è il Dott. Alessandro Agostinetti, Direttore della Direzione Lavoro.

23. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente

¹⁰ La pagina sarà disponibile all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/spazio-operatori>



procedimento saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016 noto come “General Data Protection Regulation (GDPR)”.

24. Obblighi del beneficiario

L’art. 35 del D.L. 34/2019 (cd. Decreto crescita) convertito in L. 58/2019 che ha modificato l’art. 1, commi da 125 a 129 della L. n.124/2017, dispone che le Associazioni, Onlus e Fondazioni sono tenute a pubblicare sui propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati, nell’esercizio finanziario precedente, di importo non inferiore a euro 10.000 dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un’impresa, l’art. 35 prevede che le succitate informazioni siano pubblicate nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato; qualora, invece, l’impresa sia tenuta a redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435-bis codice civile, o il soggetto beneficiario non sia tenuto alla redazione della nota integrativa, detto articolo prevede che le succitate informazioni siano pubblicate, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri sito internet o analoghi portali digitali.

Si rammenta, a tale proposito, che a partire dal 1 gennaio 2020 il mancato rispetto dell’obbligo comporta l’irrogazione, da parte dell’amministrazione che ha erogato il beneficio o dall’amministrazione vigilante o competente per materia, di una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di euro 2.000, a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all’obbligo di pubblicazione non si adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione.



Appendice

Allegato 1 – Ucs per azioni di mobilità transnazionale¹¹

Stato Membro di destinazione	Parametri Settimanali				Costi Viaggio
	1 Settimana (7 giorni)	4 Settimane (28 giorni)	12 settimane (84 giorni)	24 settimane (168 giorni)	
Austria	515	1.752	4.284	7.375	532
Belgio	515	1.752	4.284	7.375	476
Bulgaria	515	1.752	4.284	7.375	336
Cipro	538	1.828	4.470	7.695	420
Croazia	403	1.371	3.352	5.772	452
Danimarca	605	2.056	5.028	8.657	672
Estonia	403	1.371	3.352	5.772	420
Finlandia	538	1.828	4.470	7.695	588
Francia	560	1.904	4.656	8.016	560
Germania	470	1.599	3.911	6.733	476
Grecia	493	1.676	4.097	7.054	476
Irlanda	560	1.904	4.656	8.016	588
Islanda	560	1.904	4.656	8.016	476
Lettonia	470	1.599	3.911	6.733	420
Liechtenstein	493	1.676	4.097	7.054	615
Lituania	403	1.371	3.352	5.772	364
Lussemburgo	538	1.828	4.470	7.695	476
Malta	470	1.599	3.911	6.733	420
Norvegia	493	1.676	4.097	7.054	700
Paesi Bassi	582	1.980	4.842	8.337	532
Polonia	493	1.676	4.097	7.054	448
Portogallo	448	1.523	3.725	6.413	448
Regno Unito	627	2.132	5.215	8.978	616
Rep. Ceca	515	1.752	4.284	7.375	476
Romania	493	1.676	4.097	7.054	364
Slovacchia	470	1.599	3.911	6.733	420
Slovenia	403	1.371	3.352	5.772	448
Spagna	470	1.599	3.911	6.733	504
Svezia	582	1.980	4.842	8.337	560
Svizzera	493	1.676	4.097	7.054	615
Turchia	493	1.676	4.097	7.054	392
Ungheria	493	1.676	4.097	7.054	448

¹¹ Le modalità di determinazione del contributo prevedono l'applicazione dei costi standard, come previsto dalla DGR 671 del 28/04/2015 "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard".



Allegato 2 – Ucs per azioni di mobilità Interregionale¹²

Regione italiana (di destinazione)	Sussistenza				Costi di viaggio
	1 settimana 5 giorni	4 settimane 20 giorni	12 settimane 60 giorni	24 settimane 120 giorni	
Abruzzo	250	1.000	3.000	6.000	201,59
Basilicata					258,77
Calabria					303,74
Campania					165,55
Emilia Romagna					63,28
Friuli Ven. Giulia					37,29
Lazio					164,98
Liguria					106,22
Lombardia					68,93
Marche					70,06
Molise					194,13
PA Bolzano					96,05
PA Trento					18,98
Piemonte					102,83
Puglia					164,42
Sardegna					248,13
Sicilia					302,84
Toscana					94,92
Umbria					124,92
Valle d'Aosta					154,75

Si specifica che i parametri di cui alle tabelle 1 e 2 sono stati calcolati considerando una settimana di 7 giorni, pertanto qualora il periodo fruito dai destinatari, all'interno della singola settimana, sia inferiore a 7 giorni, il valore del contributo sarà ricavato frazionando il costo settimanale.

¹² Le modalità di determinazione del contributo prevedono l'applicazione dei costi standard, come previsto dalla DGR 671 del 28/04/2015 "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard".

